

La sanzione amministrativa della confisca nel Codice della strada: problemi e prospettive

INDICE: **1.** Nozioni; **2.** La confisca amministrativa; **3.** La natura giuridica della confisca. Cenni sulla confisca nel diritto penale; **4.** Le recenti modifiche al Codice della strada in materia di confisca dei veicoli a due ruote: l'art. 171 C.d.s.; **5.** Segue: l'art. 213, comma 2-*sexies* C.d.s.. **6.** Il decreto-legge "sicurezza" 23 maggio 2008, n. 98: una nuova ipotesi di confisca.

1. Nozioni

La confisca è un provvedimento ablatorio (incide, cioè, negativamente sulla sfera giuridica del destinatario), reale (riguarda, invero, un bene del soggetto) ed a carattere sanzionatorio; in pratica, essa costituisce la misura conseguente alla commissione di un illecito amministrativo¹: si pensi, ad esempio, all'ipotesi di confisca dell'immobile realizzato abusivamente.

La confisca si distingue dal sequestro in ragione del fatto che quest'ultimo è sì un provvedimento ablatorio reale, ma di natura cautelare e di durata temporanea.

L'istituto in esame si differenzia, peraltro, da altri provvedimenti ablatori reali, quali l'espropriazione e la requisizione. L'espropriazione comporta la costituzione di un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto, previa estinzione del diritto in capo ad altro soggetto, allo scopo di consentire la realizzazione di un'opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di un indennizzo *ex art.* 42, terzo comma, Cost.

Attraverso la requisizione la P.A. dispone della proprietà o, comunque, utilizza un bene di un privato – ma solo in via temporanea, a differenza dell'espropriazione – per soddisfare un interesse pubblico².

2. La confisca amministrativa

La confisca amministrativa comporta – come visto (*supra* n. 1) – l'acquisizione coattiva, a titolo originario³ ed in modo definitivo della proprietà di un bene da parte della P.A. in conseguenza della commissione di un illecito amministrativo: l'autorità amministrativa può utilizzare tale bene e finanche distruggerlo, se ciò si rende necessario per soddisfare l'interesse pubblico.

La confisca ha costituito per molto tempo una misura – di sicurezza o di prevenzione – tipica del giudizio penale: la confisca amministrativa, in quanto espressione di un autonomo potere della P.A., era contemplata (soltanto) in alcuni particolari settori dell'ordinamento amministrativo (si pensi al settore alimentare ovvero a quello della caccia e della pesca) oppure veniva in rilievo nei casi di estinzione del reato per oblazione⁴.

La disciplina generale della confisca amministrativa è stata successivamente introdotta dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 recante "*Modifiche al sistema penale*" (c.d. depenalizzazione). In modo parzialmente analogo alla previsione contenuta nell'art. 240 c.p., l'art. 20 della predetta legge n. 689, cit. sotto la rubrica "*sanzione amministrativa accessoria*", contempla un'ipotesi di confisca facoltativa "delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione" ed un'ipotesi di confisca obbligatoria delle "cose che costituiscono il prodotto" della violazione, purché tali cose appartengano alla persona cui è rivolta la condanna al pagamento della pena pecuniaria⁵.

(*)

¹ In tal senso E. CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, V ed., Milano 2003, 308.

² Per approfondimenti sui poteri ablatori W. GASPARRI, voce *Ablazioni amministrative*, in *Diz. giur. dir. pubbl.* (diretto da S. CASSESE), Milano, 2006, 13 ss.

³ W. GASPARRI, voce *Ablazioni amministrative*, cit.

⁴ Su cui v. P. GOTTI, voce *Confisca (diritto amministrativo)*, in *Dig. Disc. pubbl.*, III, Torino, 1989, 359 ss.

⁵ Peraltro, secondo M.A. SANDULLI, voce *Confisca (diritto amministrativo)*, in *Enc. giur. Trec.*, Roma, 1988, 1 ss., il termine "prodotto" deve ritenersi comprensivo anche del profitto, costituendo quest'ultimo un prodotto indiretto dell'illecito.

Un'altra ipotesi di confisca obbligatoria – che tuttavia prescinde dall'ingiunzione di pagamento della pena principale – è poi prevista per “le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa”, a meno che la cosa appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto e la detenzione o l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa (art. 20, terzo e quarto commi, legge n. 689, cit.). Ulteriori specifici casi di confisca amministrativa sono inoltre previsti nell'art. 21 della medesima legge. Peraltro, detta disposizione – o meglio il suo terzo comma – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo *nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato*⁶.

Oggetto della confisca possono essere le cose fungibili (quindi anche il denaro), incommerciabili, impignorabili o deteriorabili⁷.

Quanto ai soggetti, non possono essere confiscate le cose appartenenti al terzo estraneo alla commissione dell'illecito; non è prevista, tuttavia, alcuna disposizione che regoli la posizione del terzo avente causa, il quale in buona fede abbia acquistato la cosa dal trasgressore.

Per quanto riguarda, infine, gli strumenti di tutela, l'art. 22, legge n. 689, cit. prevede che anche avverso l'ordinanza che disponga la “sola” confisca, gli interessati possono proporre opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato secondo i criteri fissati dall'art. 22-bis.

3. La natura giuridica della confisca. Cenni sulla confisca nel diritto penale

La dottrina per lungo tempo si è interrogata sulla natura giuridica della confisca: in un primo momento, nel tentativo di procedere ad una ricostruzione unitaria dell'istituto comune al diritto penale, alla confisca veniva riconosciuta la natura di misura preventiva⁸; secondo un diverso orientamento, viceversa, la confisca avrebbe natura di sanzione, giacché viene disposta “non perché non si verifichi un illecito, ma perché l'illecito si è verificato”⁹.

Invero, accanto al modello generale di confisca così come delineato dalla legge n. 689, cit., nel settore amministrativo è possibile rintracciare una varietà di modelli di confisca – si pensi alla “confisca dei beni” prevista dall'art. 3, l. 25 gennaio 1982, n. 17 per i beni delle associazioni segrete di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia decretato lo scioglimento, o ancora quella disposta in presenza di una costruzione eseguita in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali *ex art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380* – sicché, in definitiva, il termine “confisca” può ritenersi espressivo di misure sanzionatorie di natura giuridica diversa¹⁰.

Infatti, se il contenuto della confisca permane identico, consistendo nella privazione di beni patrimoniali, differenti possono essere viceversa le funzioni per cui essa può essere disposta: la stessa misura può atteggiarsi ora come strumento di prevenzione diretta contro la pericolosità di certe cose¹¹, ora come strumento di punizione del trasgressore¹².

Anche nell'ambito del diritto penale, a fronte del medesimo effetto ablativo (devoluzione allo Stato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano il prodotto o il profitto), l'istituto in esame ricomprende “sotto la medesima etichetta terminologica ipotesi normative eterogenee che obbediscono a finalità politico-criminali non sempre coincidenti”¹³.

⁶ Così Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 371, in *Foro it.*, 1994, I, 2937.

⁷ Secondo M.A. SANDULLI, voce *Confisca*, cit., 1 ss. la confisca può avere ad oggetto non solo le cose che già si trovano nel patrimonio del trasgressore al momento dell'accertamento dell'illecito, ma anche quelle che ne faranno parte, si tratta della c.d. confisca di cose future.

⁸ In tal senso C.M. IACCARINO, voce *Confisca (dir. amm.vo)*, in *Nov. dig. it.*, IV, Torino, 1959, 56 ss.

⁹ Così P. PISCIONE, voce *Confisca (Dir. amm.vo)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 974 ss.

¹⁰ Su cui si v. C.E. PALIERO e A. TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1988, 122 ss.

¹¹ A tal proposito, parla di “funzione eliminativa” M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, III ed., Milano, 1993.

¹² Sul punto *amplius* P. GOTTI, voce *Confisca*, cit. e C.E. PALIERO e A. TRAVI, *La sanzione amministrativa*, cit.

¹³ Così testualmente G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale (parte generale)*, Bologna, 2007, 832 ss.

La figura generale di confisca consiste nella misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall'art. 240 c.p., strettamente ancorata alla connessione tra reato e *res*, ma accanto ad essa la legislazione speciale, per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, ha introdotto nuove ipotesi di confisca caratterizzate da una disciplina derogatoria rispetto al modello generale delineato nel codice penale: da un lato, la confisca diviene una misura obbligatoria, dall'altro, con l'introduzione della confisca di valore o per equivalente, si assiste al superamento della regola tradizionale relativa alla coincidenza tra il bene oggetto del reato e quello confiscabile.

In particolare, nell'ambito della legislazione antimafia, degna di rilievo è la confisca "dei beni sequestrati di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza" ex art. 2-ter, terzo comma, l. 31 maggio 1965, n. 575 disposta nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale perché indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso¹⁴.

È importante segnalare la graduale trasformazione della confisca da misura di sicurezza patrimoniale a carattere preventivo a vera e propria sanzione punitiva¹⁵: emblematica, nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, è infatti la previsione della confisca come sanzione autonoma ed obbligatoria ex art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In linea con tale tendenza si pone la previsione contenuta nell'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. legge finanziaria 2008): per effetto di tale disposizione, la confisca anche per equivalente, è stata estesa a tutti i reati tributari, ad eccezione di quello previsto dall'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, fattispecie che punisce l'occultamento o la distruzione di documenti contabili. Anche in tal caso, dunque, la confisca viene configurata come misura obbligatoria, pure in relazione al profitto del reato (e ciò in deroga al modello delineato dall'art. 240, secondo comma, c.p.).

Assume nuovamente la veste di misura di sicurezza patrimoniale la confisca prevista nel d.l. 23 maggio 2008, n. 92: in tale testo normativo, la confisca viene introdotta come misura obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p., per il reato di guida in stato di ebbrezza (su cui si veda *infra* n. 6) e per la locazione di immobili ad immigrati irregolari¹⁶.

4. Le recenti modifiche al Codice della strada in materia di confisca dei veicoli a due ruote: l'art. 171 C.d.s.

L'istituto della confisca è, altresì, presente nel Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)¹⁷. Particolarmente significativo è l'art. 171 C.d.s., così come modificato dall'art. 2, comma 168, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in l. 24 novembre 2006, n. 286: esso stabilisce che al conducente del veicolo a due ruote sorpreso senza casco viene comminata la sanzione pecuniaria (da 70 a 285 €.) ed il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.

Prima della riforma del 2006, veniva invece comminata la (più grave sanzione della) confisca del veicolo. Invero, tale previsione aveva sollevato non pochi dubbi di legittimità costituzionale: in particolare, attesa la medesima *ratio* di salvaguardia dell'integrità fisica dell'utente della strada, la misura della confisca non era prevista per le altre infrazioni – quali, ad esempio, il mancato uso della cintura di sicurezza o l'uso del cellulare alla guida – pure ugualmente idonee a porre in pericolo l'integrità del conducente, risultando così evidente, a dire di taluni, la disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe. Ad ogni modo, la novella legislativa ha escluso,

¹⁴ Su cui v. L. FORNARI, voce *Confisca (diritto penale)*, in *Diz. giur. dir. pubbl.*, cit., 1250 ss.

¹⁵ Su cui v. D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007; A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001.

¹⁶ Sull'operatività della confisca dell'immobile in caso di locazione a stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in questi giorni, in sede di conversione del decreto-legge, il Parlamento sta discutendo l'opportunità di ancorare la confisca dell'immobile al conseguimento di un ingiusto profitto da parte del locatore. Fonte: *Il sole 24 Ore*, 16 giugno 2008.

¹⁷ Su cui si vedano, *amplius*, le acute osservazioni di F. PICCIONI, *La confisca del ciclomotore e del motoveicolo*, in *questa rivista*, 2006, fasc. 4.

in un primo momento, una decisione “di merito” della Corte Costituzionale, la quale, argomentando sulla base dello *ius superveniens*, non ha potuto fare altro che restituire gli atti ai giudici *a quibus*¹⁸.

Quid iuris per le infrazioni avvenute prima della riforma? In base all’art. 1, secondo comma, legge n. 689, cit. le leggi che introducono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi da essi considerati. Sicché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di successione temporale di leggi si applica comunque la legge vigente al momento della commissione del fatto, anche se meno favorevole al trasgressore¹⁹: si deve, dunque, ritenere che la giurisprudenza – a quanti sia stata contestata l’infrazione della guida di un veicolo a due ruote senza casco protettivo prima della predetta riforma dell’art. 171, C.d.s. – continuerà ad applicare la misura amministrativa della confisca del veicolo. Il tutto con il *placet* della Corte costituzionale, la quale in alcune recenti decisioni è entrata – questa volta sì – nel merito, dichiarando la questione “non fondata”²⁰.

A mio modesto avviso, il predetto orientamento non è da condividersi. Anzitutto, il principio della disposizione successiva più favorevole dovrebbe, a mio avviso, caratterizzare non solo le sanzioni penali, ma anche quelle amministrative²¹. In secondo luogo, la costante giurisprudenza formatasi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo ha (già) da tempo annoverato in ambito penale le suddette sanzioni amministrative: in pratica, essa ha esteso – diversamente dai nostri giudici – una serie delle garanzie del diritto penale anche all’illecito amministrativo²².

Proprio quest’ultimo punto – cioè la decisione di un organo sovranazionale – merita una seria ed attenta riflessione, anche (e soprattutto) alla luce delle recenti pronunce 348 e 349 del 2007, attraverso le quali la Corte costituzionale ha dichiarato, per la prima volta, l’illegittimità di alcune disposizioni per contrasto con gli obblighi internazionali (nella specie si trattava della normativa CEDU) ex art. 117, primo comma, Cost. In altri termini, le norme internazionali pattizie (si pensi proprio alla CEDU) non sono più para-ordinate rispetto a quelle legislative (vale a dire che non assumono più la mera funzione di ausilio interpretativo), bensì sono da configurare come norme interposte in riferimento al nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost. Ciò implica, come autorevolmente sostenuto, che “la CEDU (medesima) è pertanto invocabile davanti alla Corte costituzionale quale parametro integrativo nel giudizio su leggi con essa confliggenti, e per la stessa ragione diventa oggetto di quel giudizio, onde assicurare che le norme assunte a parametro non risultino a loro volta viziate”²³.

¹⁸ Così Corte Cost., 30 aprile 2008, n. 127; 27 febbraio 2008, n. 40; 26 giugno 2007, n. 244; 27 aprile 2007, n. 146; 9 marzo 2007, n. 73 e 13 dicembre 2006, n. 453, tutte in www.cortecostituzionale.it.

¹⁹ La Corte costituzionale non estende all’illecito amministrativo i principi di garanzia aventi rango costituzionale ed elaborati rispetto al sistema penale. In particolare sul principio di irretroattività si v. Corte cost., 3 maggio 2002, n. 150, in *Giur. cost.*, 2002, 1283 ss.; Corte cost., 24 luglio 1995, n. 356, *ivi*, 1995, 2631 ss.; Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118, *ivi*, 1994, 1007 ss. con nota critica di A. PACE, *Legittime le leggi elettorali in materia elettorale?!*; Corte cost., 3 giugno 1992, n. 250, *ivi*, 1992, 1916 ss.; Corte cost., 14 marzo 1984, n. 68, *ivi*, 1984, 422 ss.; nella giurisprudenza di legittimità si v. per tutte, Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2005, n. 24790, in *Mass. giur. it.*, 2005. Sul punto v. *amplius* P. CERBO, *Le sanzioni amministrative*, in *Trattato di diritto amministrativo* (a cura di S. CASSESE), I, Milano, 2003, 579 ss.

²⁰ Così Corte cost., 6 giugno 2008, n. 196 e 30 aprile 2008, n. 125, entrambe in www.cortecostituzionale.it. Per completezza si rammenta che la questione di legittimità costituzionale può riguardare anche una disposizione abrogata o modificata. Ciò perché l’originaria fattispecie, di regola, continua ad applicarsi ai giudizi sorti prima dell’avvenuta abrogazione o modifica.

²¹ Sull’estensione delle garanzie del diritto penale all’illecito amministrativo si v. volendo (per una soluzione affermativa del problema) il mio, *La Corte costituzionale non può introdurre una sanzione amministrativa: è necessario l’intervento del legislatore*, in *questa rivista*, 2007, n. 5, part. paragrafo 4.

²² Su cui si v. per tutte Corte eur. Dir. uomo, 21 febbraio 1984, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 894 s., con nota di C. E. PALIERO, “*Materia penale*” e *illecito amministrativo secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: una questione “classica” ad una svolta radicale*.

²³ Così per tutti C. PINELLI, *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Sulle sentenze nn. 348 e 349 si v. anche A. MOSCARINI, *Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti e uno indietro della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo*, in www.federalismi.it, rivista *on line*, 16 novembre 2007.

Orbene – tornando alle sanzioni amministrative ed alla confisca – *quid iuris* nel caso (come profilato, seppur indirettamente, dalla Corte europea) di contrasto tra il criticato art. 1, secondo comma, legge n. 689, cit. (legge ordinaria) e la normativa CEDU (ora norma interposta)? Argomentando sulla base delle precedenti osservazioni, la nostra Corte costituzionale, a mio avviso, potrebbe forse (se adita) dichiarare l'illegittimità del citato art. 1 per violazione degli obblighi internazionali. E, pertanto, sul piano delle conseguenze, la (più severa) sanzione amministrativa della confisca non si applicherebbe più neanche a coloro che hanno commesso il fatto prima della modifica legislativa del 2006, trovando invece (sempre) applicazione il (nuovo) art. 171 C.d.S., in quanto disposizione più favorevole.

5. Segue: l'art. 213, comma 2-sexies C.d.s.

Un'altra disposizione che ha sollevato non pochi dubbi di (in)-costituzionalità è l'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), C.d.S.: esso sancisce la confisca (soltanto) di ciclomotori o di motoveicoli nei casi in cui vengano adoperati per commettere un reato. Orbene, in tal caso i giudici rimettenti ritenevano che si configurasse un trattamento irragionevolmente più grave di quello previsto per gli altri veicoli – o meglio per gli autoveicoli – per i quali invece la confisca non sarebbe stata, a loro dire, prevista. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte costituzionale ha rigettato la questione, giacché “non [è] irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva, allorché un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual è la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando...sussiste un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato”. Questo passaggio della sentenza sembrerebbe non del tutto convincente, atteso che anche una qualsiasi automobile – e, dunque, non solo il ciclomotore o il motoveicolo – potrebbe essere strumentale alla reiterazione di un reato. Tuttavia la Corte, con la successiva e convincente argomentazione, ha spazzato via i dubbi circa la presunta disparità di trattamento, asserendo “che per tutte le tipologie di veicoli, sempre adoperati per commettere un reato, l'applicazione della confisca potrebbe comunque avvenire ai sensi dell'art. 240 c.p.”²⁴. Ergo: anche un'automobile potrebbe essere confiscata.

Sempre l'art. 213, comma 2-sexies, C.d.s. prevede l'applicazione della confisca anche se il proprietario del veicolo non ha commesso il fatto o non ha concorso a realizzarlo. Tale norma configura, dunque, in capo al “proprietario non trasgressore” una responsabilità oggettiva (o per fatto altrui) ovvero – sulla scorta della sentenza n. 27 del 2005 sulla patente a punti – una sorta di responsabilità “*sui generis*”²⁵. Tuttavia, la Corte costituzionale, adita per presunta violazione del principio di ragionevolezza, si è sbarazzata della questione con una certa disinvoltura, asserendo – o meglio ribadendo – che “la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, destinato ad operare in riferimento tanto alla sanzione pecuniaria principale quanto a quelle accessorie [tra cui la confisca, *n.d.a.*], salvo che queste ultime non presentino contenuto «afflittivo personale»”. In pratica, la disposizione in esame non sarebbe irragionevole, giacché gli effetti della confisca *ex art.* 213, comma 2-sexies opererebbero, a dire della Corte, soltanto da un punto di vista “patrimoniale”,

²⁴ Così Corte cost., 19 ottobre 2007, n. 345, punto 5 del *Considerato in diritto*, in www.cortecostituzionale.it.

²⁵ Ha utilizzato questa espressione il Giudice di Pace di Minturno, secondo il quale vi sarebbe un'affinità tra la responsabilità del proprietario non trasgressore, che subisce la confisca del ciclomotore e quella del proprietario non trasgressore che si vedeva, prima della sentenza n. 27 del 2005 (la si v. in *Giur. cost.*, 2005, 173 ss.), decurtare i punti della patente. La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie (ord. 6 giugno 2008, n. 195, in www.cortecostituzionale.it).

“non incidendo – diversamente da quelli della decurtazione dei punti della patente di guida (in relazione alla quale è intervenuta la citata sentenza n. 27 del 2005) – sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», bensì unicamente sulla proprietà di un bene”²⁶.

Il ragionamento seguito dalla Corte lascia, a mio avviso, più di qualche perplessità. Anzitutto, il criterio per cui una sanzione inciderebbe sul patrimonio anziché sulla persona è solo in apparenza un parametro sufficientemente chiaro e determinato (si pensi, a titolo esemplificativo, alla sofferenza “morale” – e quindi, sino a prova contraria, a quella sofferenza di natura “personale” – che subisce colui che si vede “confiscato” il ciclomotore, senza aver commesso alcunché). Ed, inoltre, è difficile negare che al giorno d’oggi la componente patrimoniale non costituisca un mezzo necessario per il pieno sviluppo e per la piena esplicazione della persona (si pensi a tutti coloro i quali sono costretti ad utilizzare un ciclomotore per raggiungere il proprio posto di lavoro, o perché mal collegato con la propria abitazione e/o perché ubicato anche in una zona a traffico limitato)²⁷.

6. Il decreto-legge “sicurezza” 23 maggio 2008, n. 98: una nuova ipotesi di confisca

Con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 98 (c.d. Decreto sicurezza) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2008, n. 122 il Governo ha affrontato, oltre ad alcune problematiche relative all’ordine ed alla sicurezza pubblica²⁸, anche il fenomeno degli incidenti stradali provocati dall’abuso di alcool o di sostanze stupefacenti.

Diverse sono state le modifiche apportate alla disciplina contenuta nel Codice della Strada: anzitutto, è previsto un trattamento sanzionatorio autonomo e più severo per i casi di guida in stato di ebbrezza (art. 186) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187); ed, inoltre, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico da illecito amministrativo è stato trasformato in reato, nonchè la revoca della patente è stata prevista come sanzione accessoria.

Per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, secondo comma, C.d.s. ha introdotto un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del livello di alcool rilevato nel sangue del conducente; e, segnatamente, il fatto è punito:

1. con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi, se il tasso alcolemico è superiore 0,5 e inferiore a 0,8 grammi per litro (art. 186, secondo comma, lett. *a*) C.d.s.);
2. con l’ammenda da euro 800 a euro 3200 e l’arresto fino a sei mesi, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, secondo comma, lett. *b*) C.d.s.);
3. con l’ammenda da euro 1500 a euro 6000, l’arresto da tre mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, secondo comma, lett. *c*), C.d.s.).

La novità contenuta nel decreto-sicurezza riguarda, senza dubbio, l’applicazione obbligatoria della confisca del veicolo solo per il conducente ebbro con tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l; secondo quanto disposto dall’art. 186, secondo comma, lett. *c*), C.d.s., infatti, “la confisca del veicolo è sempre disposta con la sentenza di condanna”, ove il conducente venga sorpreso alla guida di un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

La confisca è obbligatoria anche nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale (art. 186, comma 2-*bis*, C.d.s.).

²⁶ Così Corte cost., 30 aprile 2008, n. 125, cit.

²⁷ Su cui si v. R. BARTOLI, *Sanzione punitiva e garanzie (a proposito della sentenza costituzionale sulla decurtazione dei punti patente)*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, fasc. 9, 1089 ss.

²⁸ Il decreto sicurezza, infatti, si propone di affrontare “ [...] la spinta criminogena di un’immigrazione irregolare senza controlli adeguati in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere un soggiorno legale nel territorio dello Stato [...] l’assenza di efficaci strumenti di contrasto alla criminalità locale in capo ai sindaci, le difficoltà operative nell’aggressione dei beni mafiosi”, si veda sul punto la “*Relazione al Disegno di Legge per la conversione in legge del Decreto-legge n. 98/2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*” sul sito www.giustizia.it.

La confisca non può essere applicata, tuttavia, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato²⁹.

Analoga disciplina è prevista per il caso di chi si metta al volante “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”; e ciò, anche nei casi in cui provochi un incidente stradale (per espresso rinvio dell'art. 187, primo comma, C. d. s., all'art. 186, comma 2, lett. c) quinto e sesto periodo).

La confisca, in tali casi, opera come misura di sicurezza obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p. e può essere disposta anche nel caso di patteggiamento o di applicazione della sospensione condizionale della pena³⁰.

Il trattamento sanzionatorio della fattispecie più grave di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l) risulta in tal modo ulteriormente rafforzato, stante il carattere marcatamente afflittivo della confisca; la confisca, peraltro, si affianca alla condanna principale e alla sanzione accessoria.

Al momento dell'accertamento del fatto, il veicolo può essere sottoposto a sequestro dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Invero, sembra opportuno sottolineare la nuova previsione normativa secondo la quale “il veicolo sequestrato può essere affidato al trasgressore”: evidentemente, non nell'immediatezza del fatto, giacché il conducente si trova ancora sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti; pertanto, si deve concludere che il veicolo possa essere affidato in custodia al conducente/trasgressore, ma solo quando quest'ultimo sia tornato sobrio³¹.

Se non viene disposto il sequestro, nell'immediatezza del fatto, il veicolo può essere condotto da “altra persona idonea”. In caso contrario, è previsto che il veicolo venga trasportato fino al luogo indicato dall'interessato o presso un'autorimessa. Le spese per il recupero ed il trasporto sono a carico del trasgressore (art. 186, comma 2-*quinquies*, C.d.s.)³².

Secondo quanto precisato dal Viminale attraverso la Circolare n. 300 del 2008³³, nel caso in cui il conducente ebbro sia sorpreso alla guida di un motoveicolo o di un ciclomotore troverà applicazione il riformato art. 186 lett. c) C.d.s., non già la disciplina contenuta nell'art. 213 C.d.s., la quale si riferisce alla confisca quale sanzione amministrativa accessoria; viceversa, l'art. 213, comma 2-*sexies*, C.d.s., troverà applicazione quando il conducente viene sorpreso alla guida di un motoveicolo o di un ciclomotore con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Il decreto-sicurezza è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha già trovato applicazione nei confronti di un cittadino milanese sorpreso alla

²⁹ Secondo la giurisprudenza di legittimità, per persona estranea al reato deve intendersi esclusivamente “chi risulti non solo non aver concorso, ma non avere neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorchè non punibile, con la consumazione di esso” (in tal senso, *ex multis* Cass. pen., Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 16405; Cass. pen., sez. I, 2 novembre 2000, n. 3792). Tuttavia, La Suprema Corte ha più volte stabilito che la formale titolarità del bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non basta ad escluderne la confiscabilità *ex art. 240 c.p.*, “quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene” (su cui si v. Cass. pen. 19 ottobre 1990, n. 2688, Longo)

³⁰ La previsione contenuta nel riformato art. 186 lett. c) appare ultronea, giacché l'art. 164, terzo comma c.p., esclude che la sospensione condizionale della pena possa incidere sull'applicabilità della misura di sicurezza. Per tale rilievo si veda R. BRICCHETTI- L. PISTORELLI, *Torna reato il rifiuto al test alcolimetrico*, in *Guida al Diritto*, 2008, n. 23, 76 ss.

³¹ La precisazione è scontata, anche se appare opportuna, alla luce del dato letterale normativo; si veda sul punto, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/2008, pubblicata su *Guida al Diritto*, 2008, n. 23, cit., 50 ss.

³² Secondo quanto precisato nella Circolare del Viminale n. 300/2008 cit., “nell'immediatezza dell'accertamento, l'Ufficiale di polizia giudiziaria che ha accertato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), deve disporre il sequestro preventivo del veicolo e lo deve affidare in giudiziale custodia a persona diversa dal conducente ebbro cioè, secondo le indicazioni della locale Autorità giudiziaria, deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato, nominandolo custode”. Qualora il titolare volesse assumere la custodia del mezzo sequestrato, occorrerà “l'attività del Pubblico Ministero, il quale, procedendo alla convalida del sequestro preventivo (art. 321, comma 3-*bis*, c.p.p.), può disporre il suo affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta”.

³³ *Cfr.* nota 31.

guida con un tasso alcolemico pari a 2,46 grammi di alcool per litro di sangue³⁴: è stato, infatti, disposto il sequestro dell'auto e la segnalazione alla magistratura per il reato di “guida in stato di ebbrezza”.

ELENA PROFITI e VALERIO TALLINI

Il presente saggio è frutto di ricerca e riflessione comuni. Il paragrafi 1, 4 e 5 sono stati redatti da V. TALLINI³⁵. I paragrafi 2, 3 e 6 da E. PROFITI³⁶.

³⁴ La notizia è del 15 giugno 2008, la si v. in www.milano.repubblica.it.

³⁵ Dottorando di ricerca in diritto pubblico nell'Università LUISS Guido Carli di Roma.

³⁶ Dottoranda di ricerca in diritto e procedura penale nell'Università di Firenze.